

AREA GEOLOGIA SUOLI E SISMICA
IL RESPONSABILE
SERGIO MONTITIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML*Invio mezzo PEC*
AVV.**ING.**

Oggetto: Riscontro al quesito posto dall'ing. _____ in merito alla correttezza dell'Opuscolo informativo (agg. 01/10/2013) inerente gli obblighi stabiliti dalla Legge 122/2012 in tema di agibilità sismica di capannoni prefabbricati.

Con riferimento al quesito posto, acquisito al prot. n. _____, nel quale viene richiesto di approfondire, e nel caso correggere, il contenuto dell'opuscolo informativo richiamato in oggetto, **la scrivente Area conferma quanto riportato nell'opuscolo citato.**

Attraverso il D.L. 74/2012 poi convertito in Legge 122/2012, con l'art. 3 comma 7 viene imposto l'obbligo di ottenere la certificazione di agibilità sismica per edifici che presentano almeno una carenza strutturale tra quelle individuate al comma 8 del medesimo articolo. Tale certificazione di agibilità sismica consiste nell'esecuzione di una verifica di sicurezza condotta ai sensi della normativa vigente attraverso la quale viene determinato il livello di sicurezza sismica del fabbricato da innalzare almeno fino al 60% di quello richiesto per nuove costruzioni.

La verifica di sicurezza da realizzare per ottenere la certificazione di agibilità sismica rappresenta uno studio approfondito del comportamento del fabbricato e, di conseguenza, per essere realizzata comporta tempistiche non allineate alle necessità dell'attività produttiva che rimarrebbe ferma, nella migliore delle ipotesi, fino alla conclusione della stessa. Tale aspetto, unitamente anche all'osservazione dei principali danni occorsi alle strutture del tipo in esame, ha comportato l'introduzione del comma 8bis dell'art. 3, ossia la possibilità di proseguire l'attività produttiva nell'intervallo di tempo necessario all'esecuzione della verifica di sicurezza in caso di assenza di carenze o quando queste siano state rimosse. Tra l'altro si vuole evidenziare che la verifica di sicurezza ai sensi della normativa vigente non risulterebbe effettuabile se risultassero assenti collegamenti tra elementi strutturali poiché, infatti, non sono ammissibili collegamenti di tipo attritivo. **Di conseguenza l'eliminazione delle carenze strutturali si ritiene condizione necessaria e preventiva a qualunque analisi sismica del fabbricato.**

La semplificazione contenuta all'art. 3 comma 10 della Legge 122/2012, "Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8 nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell'istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto..." fa esplicito riferimento al solo adempimento richiamato al comma 9 del medesimo articolo, ossia l'esecuzione di una verifica di sicurezza condotta ai sensi della normativa vigente. In altre parole, se l'edificio è ubicato all'interno delle mappe di scuotimento ed è rimasto in campo elastico lineare allora la verifica di sicurezza condotta ai sensi della normativa vigente (attraverso la quale determinare la sicurezza sismica del fabbricato da innalzare almeno fino al 60% di quella richiesta per una nuova costruzione) si intende soddisfatta. Tale semplificazione interessa i fabbricati di cui al comma 8 (quindi anche privi di collegamenti tra elementi strutturali) che pur essendo stati interessati da una scossa probante non sono usciti dal campo elastico lineare e che quindi non hanno mostrato spostamenti tra elementi e per i quali, di conseguenza, si presuppone che il solo collegamento attritivo abbia comunque garantito il trasferimento delle sollecitazioni ai pilastri e alle rimanenti strutture "collaudandole" di fatto.

In conclusione, si conferma che la rimozione delle carenze strutturali di cui al comma 8 dell'art. 3 della Legge 122/2012, ed in particolar modo la realizzazione di collegamenti meccanici tra elementi strutturali, è sempre necessaria per il proseguimento o ripresa dell'attività produttiva (si rinvia in ogni caso alla legge richiamata).

Cordiali saluti.

Ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

AnB/VP